

Prot. n. **3288**/CM/02.4.1

La Spezia, 06 ottobre 2017

A tutti gli  
ISCRITTI ALL'ALBO  
Loro indirizzi e-mail

Agli  
ENTI INTERESSATI  
Loro indirizzi e-mail

**Oggetto: Richiamo sull'applicazione della Legge n° 2537 del 23 Ottobre 1925 sull'esclusiva competenza degli architetti per la Progettazione e Direzione Lavori di opere su beni tutelati.**

La più recente giurisprudenza (Cons. Stato, IV Sez. 30/04/2002 sentenza n° 2303, Cons. Stato, IV Sez. 21/03/2006 decisione n° 5239, Cons. Stato, IV Sez. 06/12/2010 ordinanza n° 5540, Tar Lazio 17/10/2011 n° 7997, Cons. Stato sentenza n° 21 del 09/01/2014; Corte di Cassazione sentenza n° 3915/2016) conferma, le competenze esclusive degli architetti in tema di progettazione e direzione lavori, su immobili di interesse storico e artistico.

Come previsto nel R.D. 2537/'25 art. 52, ulteriori figure professionali, come quella dell'ingegnere, non vengono escluse e possono partecipare al processo progettuale limitando il contributo alla sola parte *"tecnico-strutturale"* rimanendo in ogni caso *"escluse dal progetto, dalla condotta..."* sui beni aventi tali caratteristiche.

In merito ai casi evidenziati dalla Soprintendenza della Regione Liguria con nota prot. 21032, in cui professionisti architetti avvallano con la propria firma progettazioni non eseguite e controllate direttamente, si rileva che ai sensi art. 4 commi 3 e 4 del Nuovo Codice Deontologico, *".....costituisce grave illecito disciplinare... e grave violazione alla correttezza professionale..."*, l'abbinamento della propria firma a quella di altri tecnici non abilitati per legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità, così come non è ammesso rendere possibile, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'esercizio abusivo della professione.

Quanto sopra esposto è rilevante sia per quanti svolgono l'esercizio professionale in veste di liberi professionisti, sia per i tecnici in servizio presso e per conto di Pubbliche Amministrazioni.

La Federazione Regionale intende pertanto opportuno richiamare gli Architetti iscritti agli Ordini territoriali al corretto comportamento, nell'esercizio dei rispettivi ruoli, nel rispetto delle norme e delle responsabilità deontologiche e penali connesse ai lavori sul patrimonio culturale pubblico e privato.

Il Segretario  
Arch. Francesca Zani

Il Presidente  
Arch. Andrea Schiffrini